



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 3.33

Presentazione di una domanda

1. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni e siano trascorsi almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), il ricorrente puo' presentare una domanda al tribunale istituito a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 3.35 (Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda). 2. Una domanda puo' essere presentata al tribunale in applicazione di uno dei seguenti meccanismi in materia di risoluzione delle controversie:

- a) la convenzione ICSID;
 - b) il regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti ("regolamento del meccanismo supplementare ICSID") da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti ("segretariato dell'ICSID"), qualora non trovino applicazione le condizioni per i procedimenti a norma della lettera a);
 - c) il regolamento arbitrale UNCITRAL; o
 - d) qualunque altra norma concordata dalle parti della controversia. Qualora il ricorrente proponga un meccanismo specifico in materia di risoluzione delle controversie e le parti della controversia non abbiano raggiunto un accordo per iscritto su tale meccanismo entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, o il convenuto non abbia risposto al ricorrente, quest'ultimo puo' presentare una domanda in applicazione delle norme di cui alla lettera a), b) o c).
3. Tutte le richieste specificate dal ricorrente nella presentazione della domanda a norma del presente articolo devono basarsi sulle misure indicate nella richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni), paragrafo 1, lettera c). 4. Le norme in materia di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui alla presente sezione, integrate da eventuali disposizioni adottate dal comitato, dal tribunale o dal tribunale d'appello. 5. Una domanda si considera presentata a norma del presente articolo quando il ricorrente ha avviato un procedimento in virtù delle norme applicabili in materia di risoluzione

delle controversie. 6. Sono irricevibili le domande presentate a nome di un gruppo formato da diversi ricorrenti non identificati o le domande presentate da un rappresentante che intenda esperire il procedimento nell'interesse di diversi ricorrenti identificati o non identificati che delegano a tale rappresentante l'adozione, per loro conto, di tutte le decisioni relative al procedimento.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

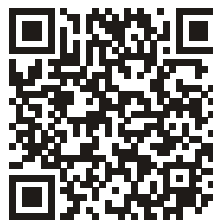
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-3.33>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it